



COMUNE DI LATINA

ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO DEL/DELLA MINORE (DPR 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
residente a in Via/Piazza
Genitore del/della minore
o tutore del minore (indicare estremi del provvedimento)

Acconsente che venga rilasciata/rinnovata la carta d'identità valida per l'espatrio al/alla figlio/a:

Cognome nome
nato/a il a
residente a in Via/Piazza

DICHIARA

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000, che il minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio previste dall'art. 3 della Legge 21/11/1967 n. 1185 e succ. mod. e int.

che il minore non è in possesso di carta di identità valida (art.1 DPR 649/74)

che il minore non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e),g) legge n. 1185/1967 e successive modifiche.

Data

firma



COMUNE DI LATINA

Il dichiarante è tenuto ad allegare al presente documento la fotocopia (fronte e retro) di un documento d'identità in corso di validità.

Si allega copia del provvedimento del giudice tutelare

- Non soggetta ad autenticazione ai sensi dell'Art. 38 Comma 3 – D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Cittadini italiani e dell'Unione Europea: L'atto di assenso è valido se accompagnato da copia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità

Cittadini di Paesi Extra-UE residenti all'estero: Inviare l'atto di assenso al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e del D.Lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

NOTE ESPLICATIVE

Legge 21.11.1967 n. 1185 art. 3 lettere b), d), e) e g), modificato con Legge 16.01.2003 n. 3

Non possono ottenere il passaporto:

b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà del figlio.

d) Coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi uno di reclusione o due di arresto.

e) Coloro che siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti

g) Coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il primo gennaio dell'anno in cui compiono il ventesimo anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

N.B.

L'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria quando nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sentenza di separazione o divorzio) viene indicato il reciproco assenso fra i coniugi al rilascio di documenti validi per l'espatrio. L'art. 3 di cui alla Legge 21.11.1967 n. 1185, si applica a tutti i documenti validi per l'espatrio.